



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SPORT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-195.0.0.-392

L'anno 2023 il giorno 20 del mese di Novembre la sottoscritta Tartaglia Chiara in qualità di dirigente di Direzione Sport, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA TRA IL COMUNE DI GENOVA E AXPO ITALIA S.P.A. PER LA MANIFESTAZIONE SPORTCITY DAY E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 5.200,00 (IVA AL 22% ESCLUSA).
CIG ZFA3C8A7F7.

Adottata il 20/11/2023
Esecutiva dal 29/11/2023

20/11/2023	TARTAGLIA CHIARA
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SPORT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-195.0.0.-392

OGGETTO PRESA D'ATTO DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA TRA IL COMUNE DI GENOVA E AXPO ITALIA S.P.A. PER LA MANIFESTAZIONE SPORTCITY DAY E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 5.200,00 (IVA AL 22% ESCLUSA). CIG ZFA3C8A7F7.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione» nella parte in cui prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi di direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;
- il Decreto Legislativo 23 novembre 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42;
- l'art. 134 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nuovo "Codice dei contratti pubblici";
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che disciplinano le funzioni della Dirigenza;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 04.03.1996 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza gestionale dei Dirigenti Responsabili dei Servizi Comunali;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2023-2025;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

Premesso che:

- il compito di promuovere l'attività sportiva e ricreativa è svolto dal Comune di Genova nella cornice delineata dall'art. 2, comma 2, L. R. del 07/10/2009, n. 40 - Testo Unico in materia di sport;
- la promozione delle attività sportive rientra inoltre nei principi e più specificatamente negli "obiettivi preminenti" della Civica Amministrazione, così come da definizione ex art. 3, comma 2, lett. f), del vigente Statuto del Comune di Genova, è opportuno dunque che le Istituzioni profondano il massimo impegno in favore di un'ampia offerta di attività e iniziative sportive, che siano anche di stimolo alla più larga e diffusa partecipazione da parte della cittadinanza;
- il perseguimento dei suddetti obiettivi è attuato dall'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle linee programmatiche del Sindaco, attraverso la promozione delle attività sportive, l'educazione all'etica dello sport, la progettazione ed il coordinamento di eventi sportivi, tra i quali far confluire grandi manifestazioni per la diffusione dello sport quale è la manifestazione nazionale *SportCity Day*, ideata e promossa da Health City Institute, C14 e Fondazione SportCity;
- *SportCity Day* è una manifestazione di livello nazionale che ha visto coinvolte, per l'edizione 2023, oltre 100 città italiane e che è altresì un appuntamento noto e consolidato, ormai da diversi anni, anche per la città di Genova che aderisce, tramite i Municipi, alla realizzazione della manifestazione;
- *SportCity Day* si concretizza in una giornata dedicata allo sport a 360° ed in particolare a comunicare, diffondere e mostrare le diverse discipline sportive, praticabili sul territorio, ma è anche e soprattutto una giornata dedicata al diffondere l'importanza dell'attività fisica in relazione alla salute, al benessere ed anche alla cura dell'ambiente;

Atteso che:

- il Comune di Genova, nello svolgimento della sua attività, finalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico, si propone anche l'obiettivo di conseguire economie di spesa in occasione dell'organizzazione delle diverse iniziative e soprattutto nell'organizzazione di eventi, iniziative e manifestazioni pubbliche;
- in tal senso, riveste una importanza strategica individuare forme di collaborazione con imprenditori privati, che divengano strumenti di azione aggiuntiva, finalizzati ad offrire servizi e benefit alla collettività nella misura più ampia possibile;
- la costruzione di relazioni con soggetti esterni rappresenta pertanto per l'Amministrazione una grande opportunità di innovazione e sviluppo oltre che di crescita delle risorse disponibili;

Visti in particolare:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- l'articolo 8 c. 12, della Legge 6 agosto 1990 n. 223 e ss. m. e ii. ha fornito una prima definizione "giuridica" dell'attività di sponsorizzazione, come quella fattispecie con la quale un soggetto (cosiddetto "sponsorizzato" o, nella terminologia anglosassone, "*sponsee*"), si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l'uso della propria immagine e/o del proprio nome, al fine di promuovere nome, marchio, immagine, attività o prodotti di un altro soggetto, generalmente di un'impresa (cosiddetta "*sponsor*") che vuole così aumentare la propria notorietà;
- l'articolo 43 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni:
 - prevede, al comma 1, la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche, al fine di favorire l'innovazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, di *«stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile»*;
 - impone, al comma 2, precise condizioni all'esercizio della suddetta facoltà, nel senso che la sponsorizzazione deve:
 - essere diretta al perseguimento di interessi pubblici;
 - escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti;
- l'articolo 30, comma 8, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e ss. mm. e ii. Prevede che, in tema di azioni virtuose per il raggiungimento degli obiettivi del Patto di Stabilità, gli Enti possono sviluppare le iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;
- l'articolo 119, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 18 agosto 2000 n. 267, che sottolinea la possibilità per i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali di sottoscrivere contratti di sponsorizzazione per migliorare la qualità dei servizi prestati;

Considerato che:

- come indicato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC): *«la sponsorizzazione tecnica è sottoposta alla tracciabilità, in quanto l'apporto di denaro privato è correlato alla realizzazione di lavori, servizi o forniture pubblici. Si applica la tracciabilità attenuata, mediante acquisizione dello Smart CIG, per contratti di importo inferiore a € 40.000»* [Tracciabilità dei flussi finanziari - Sezione B "Casi particolari rientranti nel perimetro della tracciabilità" - FAQ (*Frequently Asked Questions*) - aggiornato al 01 giugno 2021];
- in base a quanto previsto dall'art. 1326, comma 1 c.c. «il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte» e pertanto, nel presente accordo, l'accettazione è giunta a conoscenza del Comune di Genova in data certa, configurando il contratto come conclusosi per il tramite dello scambio di corrispondenza certificata;

Dato atto che:

- è stata attivata una ricerca *sponsor* per la realizzazione del progetto Genova - *SportCity Day*;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- “l’Avviso per l’individuazione di sponsor per la manifestazione Genova - *SportClty Day*” è stato pubblicato sul sito del Comune di Genova a far data dal 31 luglio 2023, per almeno 30 giorni;
- Axpo Italia SpA (P.IVA 01141160992), avente sede legale a Roma in Via IV Novembre n.149, ha manifestato l’interesse di sponsorizzare il progetto sopra indicato attraverso la fornitura di n. 5.000 gadget (fra cappellini e portachiavi) del valore commerciale di € 5.200,00 (oltre IVA al 22%);
- il Comune di Genova e Axpo Italia S.p.A. hanno firmato un contratto di sponsorizzazione per la manifestazione Genova - *SportClty Day*, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l’oggetto della sponsorizzazione tecnica consiste nella fornitura di n. 5.000 gadget (fra cappellini e portachiavi) da suddividere fra i Municipi della città, per la successiva distribuzione ai piccoli partecipanti alla manifestazione;

Rilevato che il contratto di sponsorizzazione costituisce, a norma del combinato disposto dell’articolo 179, comma 1 e comma 2, lettera d) del citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm ed ii. e dell’articolo 36, comma 2, lettera f) del vigente "Regolamento di Contabilità", idoneo titolo giuridico a supporto del credito;

Ritenuto pertanto opportuno:

- prendere atto dell’accordo di sponsorizzazione tra il Comune di Genova e Axpo Italia S.p.A. per la manifestazione Genova - *SportClty Day*;
- procedere all’accertamento ed impegno dell’importo complessivo di € 6.344,00 (pari ad € 5.200,00 di imponibile oltre € 1.144,00 per IVA al 22%) relativo alla sponsorizzazione in oggetto;
- in ragione di quanto previsto nel suddetto contratto garantire ad Axpo Italia SpA diritti di visibilità e comunicazione per la manifestazione Genova - *SportClty Day* in qualità di sponsor tecnico;

Dato atto che, ai fini di quanto previsto dall’ANAC, la presente sponsorizzazione tecnica è stata registrata con il seguente Smart C.I.G. (Codice Identificativo Gara): ZFA3C8A7F7;

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da Tiziana Amedeo, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente, Ing. Chiara Tartaglia, attesta altresì la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

**IL DIRIGENTE
DETERMINA**

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono qui interamente richiamati:

1. di prendere atto del contratto tra il Comune di Genova e Axpo Italia SpA (P.IVA 01141160992), avente sede legale a Roma, in Via IV Novembre n. 149, per la sponsorizzazione tecnica destinata alla manifestazione Genova - *SportCity Day*, come da contratto di sponsorizzazione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di accertare l'entrata complessiva di **€ 6.344,00** (pari ad € 5.200,00 di imponibile oltre € 1.144,00 per IVA al 22%) da parte di **Axpo Italia SpA (Benf. 56136)** al **Capitolo 11061** *Sponsorizzazioni - Cdc 2900 – PdC 2.01.03.01.000 «Sponsorizzazioni da altre imprese» del Bilancio di Previsione 2023 (**ACC. 2023/2645**);
3. di impegnare la somma complessiva di **€ 6.344,00** (pari ad € 5.200,00 di imponibile oltre € 1.144,00 per IVA al 22%) in favore di **Axpo Italia SpA (Benf. 56136)** sul **Capitolo 40064** *Acquisizione di beni diversi finalizzati – Cdc 2900 - PdC 1.03.01.02.999 «Altri servizi» del Bilancio di Previsione 2023 (**IMP. 2023/17531**) – impegno collegato all'Accertamento di cui al punto 2 del presente dispositivo;
4. di provvedere alla regolarizzazione dell'entrata relativa all' accertamento di cui al punto 2) mediante preventiva emissione di fattura attiva e successiva reversale e alla contestuale liquidazione della spesa, di cui al punto 3), mediante emissione di atto di liquidazione digitale;
5. di concedere visibilità allo sponsor, e trattandosi di attività commerciale ai sensi del D.P.R. 633/1972, la relativa fattura è assoggettabile ad IVA 22% nel rispetto degli artt. 1, 4 e 11 di quest'ultimo;
6. di dare atto che la fattura della società verrà emessa con regime IVA ordinario, ai sensi della Circolare n. 27E/2017, in quanto riferita a prestazione rientrante nell'ambito di operazione permutativa;
7. di provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza ex artt. 20 e 23 del D. Lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Genova - sezione "Amministrazione Trasparente";

Il Dirigente
Ing. Chiara Tartaglia

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-195.0.0.-392

AD OGGETTO

PRESA D'ATTO DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA TRA IL COMUNE DI GENOVA E AXPO ITALIA S.P.A. PER LA MANIFESTAZIONE SPORTCITY DAY E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 5.200,00 (IVA AL 22% ESCLUSA).
CIG ZFA3C8A7F7.

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott.Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Comune di Genova

Accordo di sponsorizzazione tecnica



ACCORDO di SPONSORIZZAZIONE TECNICA

“SPORT CITY DAY 2023”

Il giorno ventuno del mese di settembre dell'anno duemilaventitre
(in lettere) (in lettere) (in lettere)

TRA

Il **Comune di Genova** - con sede a Genova in Via Garibaldi, 9 - 16124 - Codice Fiscale/Partita IVA n° **00856930102** - qui rappresentato dalla Ingegnere Chiara Tartaglia, in qualità di Direttore Politiche dello Sport e The Ocean Race - di seguito denominato per brevità “**Comune**” o lo “**Sponsee**”

E

Axpo Italia S.p.A. - con sede a Roma in Via IV Novembre 149 – 00187 - e sede operativa in Genova, via XII Ottobre 1, 16121 - Codice Fiscale n°/Partita IVA n° **01141160992** – qui rappresentata dalla Dottoressa Alicia Matilda Lubrani - la quale agisce in qualità di Chief Marketing Officer & Country Corporate Communication Director di Axpo Italia S.p.A. munito di idonei poteri dai fini della sottoscrizione del presente Contratto – di seguito denominato per brevità “**Società**” o lo “**Sponsor**” o “**Axpo**”

(il Comune e la Società sono di seguito, congiuntamente, chiamati anche le “**Parti**” e, ciascuna di esse, la “**Parte**”)

PREMESSO CHE:

- a. il **Comune** ha promosso il Progetto ricerca Sponsor denominato “**SportCity Day 2023**”, così come meglio dettagliato *sub All. A*, nell’ambito del quale è offerta alle aziende la possibilità di sostenere l’evento sportivo, attraverso la sua pubblicazione sul sito internet istituzionale del **Comune di Genova** ai sensi della normativa di riferimento art.134 Decreto Legislativo 36/2023.
- b. il **Comune** ha verificato la disponibilità della **Società** a partecipare in qualità di “**Sponsor Tecnico**” al progetto “**SportCity Day 2023**”;



- c. la **Società** è interessata a contribuire con la qualifica di **"Sponsor Tecnico"** attraverso la fornitura di cappellini e di portachiavi per un totale di 5.000 (cinquemila) pezzi che verranno distribuiti dal Comune nei nove Municipi del Comune di Genova durante l'evento sportivo **"SportCity Day 2023"**, al fine di garantire visibilità aziendale;
- d. il Progetto ricerca Sponsor **"SportCity Day 2023"** ha come oggetto lo svolgimento di una manifestazione sportiva in programma il giorno 17 settembre 2023, che vede tutti i nove Municipi del Comune di Genova e nel quale sono previste attività dedicate allo sport e al benessere (l'**"Evento"**);
- e. con il presente documento, le **Parti** intendono definire le condizioni ed i termini dell'iniziativa, nell'ambito della quale la **Società** assumerà il ruolo di **"Sponsor Tecnico"**, con efficacia retroattiva alla data del 15/9/2023, alle condizioni evidenziate all'interno del presente contratto (il **"Contratto"**);
- f. Per la sponsorizzazione di cui al presente Accordo, lo **"Sponsor Tecnico"** corrisponderà al Comune la fornitura di cappellini e di portachiavi per un totale di 5.000,00 pezzi pari ad un importo di € 5.200,00 + iva 22,00%, per un importo totale di € 6.344,00 iva inclusa, sottoscritto dalle parti e da ritenersi parte integrante del presente contratto.



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - PREMESSE

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 - OGGETTO

Il presente Accordo avrà per oggetto la sponsorizzazione del Progetto “SportCity Day 2023”, di cui “Allegato A”, e degli eventi collaterali previsti al fine di coprire alcune esigenze organizzative legate alla sponsorizzazione.

Resta inteso tra le Parti che il Comune è l'unica parte responsabile dell'organizzazione del Progetto “SportCity Day 2023”, oltre che dell'effettuazione di tutti gli adempimenti previsti dalla relativa normativa applicabile. A tal proposito, il Comune si impegna a tenere espressamente la Società manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità circa la realizzazione e la buona riuscita del Progetto “SportCity Day 2023”, oltre che da eventuali danni diretti e/o consequenziali che possano derivare a terzi in conseguenza alla violazione da parte del Comune del disposto di cui al presente articolo.

Articolo 3 - IMPEGNI ED OBBLIGHI DELLE PARTI

Lo **Sponsor Tecnico** si impegna nei confronti del **Comune** a:

- a) a sostenere, in qualità di “**Sponsor Tecnico**” il Progetto di cui all'articolo 2 “**Oggetto**” e alcune esigenze organizzative legate alla sponsorizzazione;
- b) fornire al **Comune**, a titolo di corrispettivo, i beni per un valore e con le caratteristiche definite nel successivo articolo 8 “**Corrispettivo e termini di pagamento**”;
- c) a promuoversi come “**Sponsor Tecnico**” del Progetto di cui all'articolo 2 “**Oggetto**” secondo le modalità che ritiene più opportune, purché non siano in contrasto con i fini etici e statutari del **Comune**.

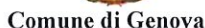
Il **Comune**, nella veste di promotore del Progetto di cui all'articolo 2 “**Oggetto**”, si impegna nei confronti della **Società** a:

- a) produrre, raccogliere e consegnare copia digitale/cartacea di tutto il materiale sul quale appaia il logo societario o qualsiasi altro documento dal quale risulti il messaggio pubblicitario a favore dello **Sponsor**;
- b) pubblicizzare il nome e/o la denominazione/ragione sociale e/o il marchio societario dello **Sponsor** (**All. B**), attraverso tutte le forme ed i canali di comunicazione, promozione, pubbliche relazioni e pubblicità che saranno previste ed attivate dai singoli Municipi e dal Comune di Genova (in particolare, a mezzo stampa, *web* e *social*), così come indicato nel relativo al Progetto di cui all'articolo 2 “**Oggetto**”;
- c) apporre i marchi e dei loghi Axpo e Pulsee Luce e Gas, entrambi di proprietà della Società, sui materiali forniti e/o distribuiti al pubblico, garantendo visibilità aziendale nei gadget forniti e distribuiti dal Comune durante l'evento nei nove Municipi del Comune di Genova;
- d) indicare nella documentazione pubblicitaria prevista nell'ambito del Progetto di cui all'articolo 2, la **Società** con la qualifica di “**Sponsor Tecnico**” e, in particolare, in occasione della conferenza stampa di presentazione dell'Evento “SportCity Day 2023” che si terrà a Genova in occasione dell'Evento.

Articolo 4 – SPONSOR DEL COMUNE

La **Società** dichiara di essere a conoscenza e di accettare che altri soggetti possano essere menzionati come *Main Sponsor*, *Sponsor* e *Sponsor Tecnico* del **Comune** nell'ambito del Progetto di cui all'articolo 2.

Articolo 5 – PUBBLICHE DICHIARAZIONI



- ## Articolo 6 - REQUISITI RICHIESTI ALLO SPONSOR

Il **Comune** si riserva di effettuare accertamenti e verifiche, presso gli Uffici competenti, in relazione all'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

Il Comune dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 nonché di svolgere la propria attività secondo modalità e modelli organizzativi idonei ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai fini del citato decreto. Il Comune è tenuto a rispettare i principali aziendali che costituiscono parte integrante del Codice di Condotta adottato dalla Società e che gli sono stati messi a disposizione attraverso il sito web della mandante. Il Comune è l'unico responsabile dei comportamenti dei propri collaboratori. La realizzazione di comportamenti contrari al Codice di Condotta sopra richiamato, ovvero l'avvio di un procedimento giudiziario nei confronti di Genoa Image o di alcuno dei suoi collaboratori, relativo alla commissione di reati considerati dal D. Lgs. 231/2001, del quale in qualunque modo la Società sia venuta a conoscenza, legittima quest'ultima a recedere dal Contratto per giusta causa, senza pregiudizio degli ulteriori rimedi previsti dal contratto o dalla legge a favore di Axpo.

Articolo 8- RECESSO

Il **Comune** si riserva il diritto di recedere dal presente accordo, ai sensi del Decreto Legislativo n° **231/2001**, *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, qualora, dopo la sua sottoscrizione, venisse a conoscenza che la **Società** non sia più in possesso dei requisiti richiesti oppure abbia promosso comportamenti contrari ai principi costituzionali non rispettosi della dignità della persona, offensivi di valori condivisi o contenenti espressioni di fanatismo, razzismo, violenza, odio o minaccia.

Il presente Accordo esplica i suoi effetti retroattivamente dalla data del 15/9/2023 fino alla definitiva conclusione del Progetto “**SportCity Day 2023**” indicato all’articolo 2 “**Oggetto**”. È escluso il tacito rinnovo ed ogni proroga al presente Contratto dovrà essere concordata dalle Parti per iscritto.

Lo Sponsor resta in ogni caso autorizzato a far uso del nome, dei loghi e/o marchi dello Sponsor nelle successive comunicazioni concernenti l'edizione relativa all'anno 2023 degli Eventi, fatti salvi i casi di (i) risoluzione anticipata previsti dal Contratto o dal Codice Civile o; (ii) recesso di una delle Parti.

A seguito di cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà delle Parti o dovute ad eventi eccezionali quali calamità naturali, luttuosi nazionali, catastrofi, epidemie o pandemie, Covid-19, atti di guerra o di terrorismo, conflitti sociali, atti o leggi di pubblica autorità o qualsiasi altra causa simile non imputabile alle Parti che impediscono o rendono troppo oneroso l'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali ed il regolare svolgimento dell'Evento, così come stabilito, il presente Contratto ed i relativi obblighi delle Parti verranno:





- a) sospesi e/o posticipati nel caso in cui l'esecuzione, in tutto o in parte, fosse impedita o sospesa temporaneamente; oppure
- b) rinegoziati, modificandone le condizioni, nel caso di impossibilità parziale delle prestazioni; oppure
- c) modificati, rimodulandone nuove opzioni, nel caso di eccessiva ed insostenibile onerosità sopravvenuta; oppure
- d) risolti in caso di impossibilità totale e definitiva.

In generale, la preferenza dovrebbe essere per la strada della rinegoziazione, sia per ragioni di maggiore efficienza economica, sia anche in considerazione del principio di buona fede al quale le Parti sono sempre tenute a conformarsi nell'esecuzione del Contratto.

Il presente articolo vuole proteggere entrambe le Parti affinché, in circostanze di cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà delle Parti stesse, possano dare continuità all'attuazione dell'Evento, aprendo la possibilità di una rinegoziazione dei termini, attraverso l'individuazione di soluzioni e rimedi più appropriati, nonché un'equa rimodulazione dei reciproci obblighi, che sia in grado di riportare in equilibrio le rispettive posizioni contrattuali senza sacrificare la prosecuzione del rapporto.

Qualora le Parti non trovassero una soluzione rinegoziata ai sensi del presente Articolo, il Contratto si intenderà risolto e lo Sponsee sarà tenuta alla restituzione del Corrispettivo eventualmente già versato dallo Sponsor proporzionalmente alle eventuali attività del Contratto già eseguite.

Articolo 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Senza pregiudizio per le ulteriori cause di recesso e/o risoluzione previste nel presente Contratto o disposte per legge e salvo il risarcimento dei danni patiti, il presente Contratto potrà essere risolto anticipatamente dalla Parte adempiente, mediante semplice comunicazione scritta dalla Parte adempiente, mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo p.e.c. o raccomandata A/R, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, nel caso in cui vi sia una violazione, da parte della relativa Parte inadempiente, degli obblighi di cui agli articoli 3 ("Impegni ed obblighi delle parti"), 4, 5 ("Pubbliche dichiarazioni"), ~~7~~ ("Adozione di Modelli Organizzativi ex Decreto Legislativo 231/2001"), ~~12~~ ("Riservatezza"), ~~13~~ ("Trattamento dei dati personali"), ~~15~~ ("Uso del nome, dei marchi e della denominazione"), ~~16~~ ("Cessione del Contratto").

Articolo 11 - CORRISPETTIVO E TERMINI DI PAGAMENTO

Per la sponsorizzazione di cui al presente Accordo, lo **Sponsor Tecnico** corrisponderà al **Comune** la fornitura di cappellini e di portachiavi per un totale di 5.000,00 pezzi pari ad un importo di € 5.200,00 + iva 22,00%, per un importo totale di € 6.344,00 iva inclusa, entro trenta giorni dal ricevimento da parte di Axpo di idonea fattura.

AXPO provvederà a fatturare al Comune di Genova la somma di € 5.200,00 oltre IVA quale controvalore monetario delle proprie obbligazioni e, il Comune di Genova provvederà ad emettere fattura per uguale importo a titolo di sponsorizzazione. Il regolamento delle fatture emesse avverrà a mezzo di compensazione finanziaria.

La fattura relativa al Corrispettivo dovrà riportare gli estremi dell'ordine ed essere inviata a:

Axpo Italia S.p.A.

Via IV Novembre, 149

00187 - Roma (RM)

P.IVA: 01141160992

codice di fatturazione elettronica: NOXGAXG

e anticipata via e-mail a: amministrazione.it@axpo.com.

Articolo 12 - RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali.

In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR, si informa che i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito dello svolgimento dei presenti servizi saranno trattati unicamente per le attività in oggetto e in conformità a quanto previsto dal Regolamento, in ogni



Comune di Genova

Accordo di sponsorizzazione tecnica



momento possono essere esercitati i diritti sui propri dati scrivendo al presente indirizzo e-mail. Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Genova.

Le **Parti** si impegnano per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori a non divulgare, rivelare né utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente contratto, le informazioni, i dati, le conoscenze acquisite per effetto del contratto medesimo senza il consenso scritto dell'altra parte.

Articolo 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si danno espressamente atto che, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, ciascuna determinerà le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali trattati in modo del tutto autonomo rispetto all'altra, anche con riferimento – in via esemplificativa e non esaustiva – ai dati dei dipendenti dell'altra parte per la gestione delle prestazioni disciplinate dal presente Contratto. Pertanto ciascuna Parte ai fini del Regolamento 2016/679 si qualifica quale titolare autonomo del trattamento e non quale contitolare ai sensi dell'art. 26 del Regolamento e terrà l'altra Parte completamente manlevata e indenne da qualsiasi costo, spesa, responsabilità, onere, esborso (ivi incluso per spese legali o sanzioni), pretesa di terzi e qualsivoglia altra passività che possa subire a causa della violazione da parte dell'altra Parte degli obblighi su di essa gravanti in qualità di autonomo titolare.

Articolo 14 – COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione e/o notifica richiesta e/o consentita dal presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto, in lingua italiana, a mezzo posta elettronica certificata, e si intenderà validamente effettuata al ricevimento da parte del mittente della "ricevuta di avvenuta consegna", sempre che tali comunicazione e/o notifiche siano indirizzate come segue:

- a) se ad Axpo:
AXPO ITALIA S.P.A.
Sede Operativa
Via XII Ottobre, n. 1
16121 – Genova
p.e.c.: segreteria@pec.axpoitalia.biz
Alla c.a. di Alicia Lubrani
All c.a di Roberta Frau
e anticipato a mezzo e-mail agli indirizzi alicia.lubrani@axpo.com e roberta.frau@axpo.com;
- b) se al Comune:
COMUNE DI GENOVA
Sede Direzione Sport
Via di Francia 1
16149 - Genova
p.e.c.: direzionepolitichedellosport.comge@postecert.it
Alla c.a. di Chiara Tartaglia
e anticipato a mezzo e-mail agli indirizzi ctartaglia@comune.genova.it ,
direzionepolitichedellosport@comune.genova.it , ufficiosport@comune.genova.it

o all'eventuale diverso indirizzo che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra Parte a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto previsto nel presente Contratto.

Le Parti si impegnano a mantenere attivo per tutta la durata del presente Contratto l'indirizzo di posta certificata.

Le Parti riconoscono che le persone designate nel presente articolo hanno il potere sufficiente per decidere su tutti gli aspetti tecnici della prestazione contrattuale e di rappresentare le rispettive Società.

Articolo 15 – USO DEL NOME, DEI MARCHI E DELLA DENOMINAZIONE

Axpo si impegna a concedere allo Sponsee l'uso dei propri loghi e dei propri marchi (incluso il marchio Pulsee), ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.



Lo Sponsee riconosce che i nomi e/o i marchi di Axpo (incluso il marchio Pulsee) potranno essere utilizzati unicamente nelle forme e per gli scopi indicati nel presente Contratto, nonché per il solo periodo di durata dello stesso, risultando illegittimo ogni diverso o ulteriore utilizzo degli stessi non espressamente autorizzato. Lo Sponsee s'impegna a non presentarsi direttamente o indirettamente come proprietaria del marchio e/o del logo dell'altra Parte, nonché a non compromettere in alcun modo i valori o i caratteri distintivi. La stipula del presente Contratto non comporta alcun trasferimento allo Sponsee del diritto di utilizzare marchi e/o loghi, marchi di servizio, know-how, se non nei termini e con i limiti di cui al presente Contratto.

Lo Sponsee rispetterà nell'utilizzo dei marchi e dei loghi di Axpo (incluso il marchio Pulsee) tutti i dati tecnici relativi alla realizzazione degli stessi, a mero titolo esemplificati: colori, carattere, proporzioni, etc...

Lo Sponsee si impegna a non utilizzare i marchi o i loghi di Axpo (incluso il marchio Pulsee) di modo da ingannare il pubblico o in modo contrario alle disposizioni di legge applicabili. Resta inteso che l'uso dei marchi e dei loghi dovrà essere tale, per contenuti e mezzo di diffusione utilizzato, da non ledere la reputazione di Axpo e le attività dalla stessa svolte, nonché da influire negativamente sui marchi e dei loghi e sulla conoscenza e reputazione acquisita nei confronti della generalità della clientela o degli stakeholders.

Articolo 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto e i suoi effetti, anche economici, non possono essere ceduti, neanche parzialmente, pena la nullità dei relativi atti e la risoluzione di diritto del contratto medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Articolo 17 – MODIFICHE

Ogni modifica del presente contratto dovrà rivestire, a pena di nullità, la forma scritta ed essere sottoscritta da entrambe le Parti.

Articolo 18 - ONERI FISCALI

Ai sensi del DPR n° 131/1986 «Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro» e successive modificazioni ed integrazioni il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Articolo 19 – LEGGE APPLICABILE - CONTROVERSIE

La Legge applicabile è quella italiana.

Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Genova.

Articolo 20 - DISPOSIZIONI FINALI

Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere controfirmato da entrambe le Parti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si applicheranno le norme del Codice Civile. Il Contratto è stato oggetto di una specifica contrattazione, sicché a esso non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

~~~~~

Si allega:

A. Evento.



Comune di Genova

Accordo di sponsorizzazione tecnica



Letto, confermato e sottoscritto.

21/09/2023

per lo **Sponsor**

(Dott.ssa Alicia Matilda Lubrani)

(Dott.ssa Roberta Frau)

per il **Comune**

TARTAGLIA CHIARA

Ing. Chiara Tartaglia  
CN=TARTAGLIA CHIARA  
C=IT  
O=COMUNE DI GENOVA  
2.5.4.37=VATIT-00356930102  
Dirigente della Direzione Sport  
RSA/2018 tit.

(Ing. Chiara Tartaglia)